

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 3 novembre 2006, n.23

Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale.

Capo I
Disposizioni generali

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione Veneto n. 96 del 7 novembre 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1.
F i n a l i t a'

1. La Regione del Veneto riconosce il rilevante valore e la finalita' pubblica della cooperazione sociale nel perseguimento della promozione umana e dell'integrazione sociale dei cittadini nell'interesse generale della comunita'.

2. In particolare, la presente legge:

a) rafforza ed incentiva la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle cooperative sociali e dei consorzi disciplinati dalla legge 8 novembre 1991, n. 381 «disciplina delle cooperative sociali» e successive modificazioni;

b) disciplina l'albo regionale delle cooperative sociali;

c) prevede le forme di partecipazione della cooperazione sociale alla programmazione, organizzazione e gestione del sistema integrato di interventi e servizi alla persona, disciplinando le modalita' di raccordo delle attivita' delle cooperative sociali con quelle delle pubbliche amministrazioni aventi contenuto sociale, socio-assistenziale, socio-educativo, socio-sanitario e sanitario, nonche' con le attivita' di formazione professionale, di sviluppo dell'occupazione e delle politiche attive del lavoro, con particolare riferimento all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate e delle altre persone deboli di cui all'Art. 3;

d) individua i criteri e le modalita' di affidamento, di convenzionamento e di conferimento dei servizi alle cooperative sociali;

e) definisce le misure di promozione, sostegno, qualificazione e sviluppo della cooperazione sociale.

Art. 2.
Definizione di cooperative sociali

1. Le cooperative sociali in possesso dei requisiti di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 «disciplina dell'impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n. 118» sono imprese sociali; esse operano senza fine di lucro, con lo scopo di perseguire, nell'ambito delle finalita' previste dall'Art. 1, l'interesse generale della comunita', la promozione umana e l'integrazione sociale delle persone attraverso:

a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi anche con

riferimento agli ambiti di cui all'Art. 1, comma 2, lettera c);

b) la gestione di attivita' finalizzate all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate e delle altre persone deboli, nei settori agricoli, industriali, commerciali o di servizi.

2. Sono considerati servizi di cui alla lettera a) del comma 1 anche le attivita' svolte dalle strutture che nell'ambito di programmi individuali riabilitativi, educativi e formativi, temporalmente definiti e concertati con i servizi sociali pubblici, organizzano attivita' lavorative finalizzate al recupero sociale delle persone svantaggiate e deboli; la gestione di tali servizi consiste nella organizzazione complessiva e coordinata dei diversi fattori materiali, immateriali e umani che concorrono alla prestazione di un servizio, con esclusione delle mere forniture di manodopera.

3. Le disposizioni della presente legge si applicano in quanto compatibili ai consorzi costituiti come societa' cooperative di cui all'Art. 8 della legge n. 381/1991.

Art. 3.

Persone svantaggiate e deboli

1. Ai fini della presente legge si considerano persone svantaggiate i soggetti di cui all'Art. 4 della legge n. 381/1991, e successive modificazioni, le persone svantaggiate devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori delle cooperative sociali e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, possono essere soci e della cooperativa stessa; la condizione di persona svantaggiata risulta da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione competente che ne determina la durata.

2. Ai fini della presente legge si considerano persone deboli i soggetti di cui all'Art. 2, comma 1, lettera f), del regolamento CE n. 2204/2002 del 5 dicembre 2002 «Regolamento della commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione» nonche' i soggetti che versano nelle situazioni di fragilita' sociale evidenziate nell'Art. 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328 «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali».

Art. 4.

Base sociale

1. La cooperativa sociale e' un'impresa collaborativa di cui fanno parte diversi soggetti e dove sono rappresentati e trovano collocazione molteplici gruppi e portatori di interessi.

2. Oltre alle tipologie di socio previste dalla normativa vigente, gli statuti della cooperativa sociale possono prevedere la presenza di soci fruitori e di soci volontari.

3. I soci fruitori sono utenti o loro familiari che godono a vario titolo, direttamente o indirettamente, dei servizi prestati dalla cooperativa sociale.

4. I soci volontari prestano la loro attivita' gratuitamente e il loro numero non puo' superare la meta' del numero complessivo dei soci. Puo' essere corrisposto loro solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalita' dei soci.

5. Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato e autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro infortuni e malattie professionali, nonche' per la responsabilita' civile verso terzi. nella gestione dei servizi e delle attivita' di cui all'Art. 2, da effettuarsi in applicazione di contratti stipulati con le pubbliche amministrazioni, le prestazioni dei soci volontari sono utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai

parametri d'impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

6. per ogni categoria di socio prevista dallo statuto e' predisposta un'apposita sezione del libro dei soci.

Capo II
Albo regionale delle cooperative sociali

Art. 5.
Albo regionale delle cooperative sociali

1. La giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce l'albo regionale delle cooperative sociali, di seguito denominato albo.

2. L'albo si articola nelle seguenti sezioni:

a) sezione A: nella quale sono iscritte le cooperative sociali di cui all'Art. 2, comma 1, lettera a);

b) sezione B: nella quale sono iscritte le cooperative sociali di cui all'Art. 2, comma 1, lettera b);

c) sezione C: nella quale sono iscritti i consorzi di cui all'Art. 8 della legge n. 381/1991.

Art. 6.
Iscrizione e cancellazione dall'albo

1. L'iscrizione all'albo e' disposta dal dirigente della struttura regionale competente in materia di servizi sociali, sentita la commissione regionale della cooperazione sociale di cui all'Art. 21.

2. L'iscrizione all'albo e' condizione:

a) per l'affidamento e per il convenzionamento dei servizi di cui all'Art. 10;

b) per la concessione della titolarita' del servizio di cui all'Art. 11;

c) per la fruizione di benefici e l'utilizzo di forme di collaborazione previsti dalla vigente normativa statale e regionale a favore delle cooperative sociali;

d) per la stipula di convenzioni quadro su base territoriale di cui all'Art. 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 «Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30»;

e) per accedere alle convenzioni di cui all'Art. 38 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 «legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate», qualora le cooperative sociali svolgano attivita' idonee a favorire l'inserimento e l'integrazione sociali e lavorative di persone disabili;

f) per assicurare i compiti di assistenza e prevenzione di cui all'Art. 114 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 «testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza» e successive modificazioni.

3. Le cooperative sociali possono ottenere l'iscrizione ad entrambe le sezioni di cui all'Art. 5, comma 2, lettere a) e b), qualora in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa.

4. Possono chiedere l'iscrizione all'albo esclusivamente le cooperative sociali che hanno sede legale nel territorio regionale.

5. La giunta regionale, in conformita' alla normativa vigente, stabilisce, sentita la commissione regionale della cooperazione sociale di cui all'Art. 21, modalita', termini e requisiti per l'iscrizione all'albo entro centottanta giorni dall'entrata in vigore

della presente legge.

6. La cancellazione dall'albo e' disposta dal dirigente della struttura regionale competente in materia di servizi sociali, sentita la commissione regionale della cooperazione sociale di cui all'Art. 21, nei casi in cui:

a) venuto meno anche uno dei requisiti necessari all'iscrizione, la cooperativa sociale, diffidata a regolarizzare, non ottemperi agli adempimenti richiesti entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrenti dalla diffida;

b) la cooperativa sociale sia stata sciolta, risulti inattiva da piu' di ventiquattro mesi o sia stata cancellata dall'albo delle societa' cooperative di cui al decreto del Ministero delle attivita' produttive 23 giugno 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 luglio 2004, n. 162, o comunque non sia piu' in grado di continuare ad esercitare la propria attivita';

c) non sia stata effettuata entro l'anno, per cause imputabili alla cooperativa sociale, l'ispezione ordinaria di cui all'Art. 3, comma 3, della legge n. 381/1991;

d) nelle cooperative sociali che gestiscono le attivita' di cui all'Art. 2, comma 1, lettera b), la percentuale di persone svantaggiate di cui all'Art. 3, comma 1, scenda al di sotto del limite del trenta per cento dei lavoratori della cooperativa stessa per un periodo superiore a dodici mesi;

e) il numero dei soci volontari supera il limite del cinquanta per cento;

f) la cooperativa sociale non rispetta le disposizioni previste dall'Art. 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142 «revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore» e successive modificazioni.

7. Il provvedimento di cancellazione e' comunicato a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno alla cooperativa sociale nonche' alla direzione provinciale del lavoro e alla camera di commercio territorialmente competenti ed e' pubblicato per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

8. La cancellazione dall'albo comporta la risoluzione dei rapporti con gli enti pubblici per la gestione dei servizi e delle attivita' di cui all'Art. 2, comma 1, nonche' la perdita dei benefici contributivi e degli altri vantaggi previsti dalla presente legge.

Art. 7.

R i c o r s o

1. Avverso il provvedimento di diniego di iscrizione o di cancellazione dall'albo e' ammesso ricorso amministrativo al presidente della giunta regionale entro trenta giorni dalla data di ricevimento dei relativi provvedimenti.

2. Il presidente della giunta regionale decide entro novanta giorni dal ricevimento del ricorso, su conforme parere della giunta regionale sentita la commissione regionale della cooperazione sociale di cui all'Art. 21; trascorsi novanta giorni, in mancanza di una decisione del presidente della giunta, il ricorso si intende respinto.

3. La presentazione del ricorso sospende l'esecutivita' del provvedimento di cancellazione fino alla decisione del ricorso.

Capo III
La cooperazione sociale nel sistema integrato dei servizi
Alla persona

Art. 8.

Partecipazione della cooperazione sociale nel sistema integrato
dei servizi alla persona

1. La Regione riconosce alla cooperazione sociale un ruolo attivo nella programmazione, nell'organizzazione del sistema integrato dei servizi alla persona, nella gestione e nell'offerta dei servizi nonché nella verifica dei risultati delle prestazioni realizzate.

2. La Regione e gli enti locali favoriscono la partecipazione della cooperazione sociale all'esercizio della funzione sociale pubblica, mediante la promozione di azioni volte a favorirne le capacità progettuali ed imprenditoriali, il sostegno ed il coinvolgimento delle cooperative sociali nel sistema integrato di interventi e servizi alla persona, fornendo concreti modelli per disciplinare i rapporti nella sussidiarietà'.

Art. 9.

Raccordo tra programmazione regionale e cooperazione sociale

1. La Regione, nell'ambito dei propri atti, piani e interventi di programmazione delle attività sociali, socio-assistenziali, socio-educative, socio-sanitarie e sanitarie, individua strumenti atti a definire le modalità di partecipazione delle cooperative sociali per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo, promuovendo il raccordo e la collaborazione tra servizi pubblici e cooperazione sociale.

2. Nell'ambito della programmazione e nei relativi provvedimenti attuativi in materia di formazione, gli organi regionali competenti prevedono strumenti volti a favorire:

a) la realizzazione di uno stretto raccordo tra le strutture formative e le cooperative sociali riguardo alla formazione di base ed all'aggiornamento degli operatori, anche attraverso l'individuazione, la definizione ed il sostegno di nuovi profili professionali nell'ambito delle attività di inserimento lavorativo delle persone svantaggiate e delle altre persone deboli;

b) lo sviluppo, attraverso le cooperative sociali, di specifiche iniziative formative a favore delle persone svantaggiate e delle altre persone deboli, prioritariamente per le attività realizzate mediante il ricorso a finanziamenti comunitari;

c) autonome iniziative delle cooperative sociali per la qualificazione professionale del proprio personale e per la qualificazione manageriale degli amministratori, riconoscendo e sostenendo, in particolare, le attività formative svolte in forma consorziata.

3. La Regione riconosce la cooperazione sociale quale soggetto privilegiato per l'attuazione di politiche attive del lavoro finalizzate alla creazione di nuova occupazione e alla promozione di uno sviluppo occupazionale in grado di coniugare efficienza, solidarietà e coesione sociale; in particolare, possono essere previste all'interno dei piani regionali di politica del lavoro, forme di interventi volte a:

a) sviluppare nuova occupazione nel settore dei servizi alla persona;

b) sviluppare nuova occupazione a favore delle fasce deboli del mercato del lavoro;

c) favorire l'affidamento alle cooperative sociali della fornitura di beni e servizi da parte di pubbliche amministrazioni;

d) promuovere nell'ambito della Regione lo sviluppo imprenditoriale della cooperazione sociale.

4. Nell'ambito delle possibilita' offerte dalla normativa vigente, i competenti organi regionali prevedono interventi specifici volti a riconoscere l'attivita' di formazione sul lavoro svolta dalle cooperative sociali di cui all'Art. 2, comma 1, lettera b).

Capo IV Affidamento dei servizi

Art. 10. Affidamento dei servizi e convenzioni

1. La giunta regionale, nel rispetto dei principi e della normativa statale e comunitaria prevista per gli appalti di servizi in materia socio-sanitaria e in materia di servizi alla persona, disciplina, sentita la commissione regionale della cooperazione sociale di cui all'Art. 21, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le modalita' di affidamento dei servizi alle cooperative sociali definendo, in particolare, le procedure per l'affidamento dei servizi, per il convenzionamento diretto nonche' le convenzioni-tipo di cui all'Art. 9, comma 2, della legge n. 381/1991, cui debbono uniformarsi i contratti tra cooperative sociali, enti pubblici e societa' a partecipazione pubblica regionali.

2. Le convenzioni-tipo di cui al comma 1, in conformita' ai principi della presente legge, riguardano:

- a) la gestione dei servizi alla persona;
- b) la fornitura di beni e servizi di cui all'Art. 5 della legge n. 381/1991;
- c) l'esecuzione di lavori, in conformita' a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di appalti.

Art. 11.

Concessione della titolarita' dei servizi e accordi procedimentali

1. La Regione, in attuazione del principio di sussidiarieta' di cui all'Art. 118 della Costituzione e con riferimento all'Art. 5 della legge n. 328/2000, all'Art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 «nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni e all'Art. 30 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 «codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» promuove e sostiene il conferimento della titolarita' del servizio alle cooperative sociali mediante il ricorso agli istituti disciplinati dalle predette disposizioni normative.

2. La giunta regionale, nel rispetto dei principi e della normativa statale e comunitaria prevista per gli appalti di servizi in materia socio-sanitaria e in materia di servizi alla persona, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione regionale della cooperazione sociale di cui all'Art. 21, definisce gli schemi-tipo e le norme procedurali di evidenza pubblica per il conferimento della titolarita' dei servizi mediante concessione ovvero attraverso lo strumento degli accordi procedimentali, da inserire nei piani di zona di cui all'Art. 8, comma 2, della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 «norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 «riordino della disciplina in materia sanitaria», cosi' come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517» e negli altri atti locali di programmazione e regolamentazione delle attivita' dei servizi alla persona al fine di valorizzare compiutamente i rapporti nella sussidiarieta' tra cooperative sociali e pubblica amministrazione.

Art. 12.

Criteri di valutazione per la scelta del contraente

1. Per l'affidamento dei servizi e per il conferimento della titolarita' degli stessi ai sensi degli articoli 10 e 11 nella scelta dei contraenti, l'offerta presentata viene valutata prendendo a riferimento elementi oggettivi diversi dal solo criterio del massimo ribasso.

2. Per i servizi alla persona e per la fornitura di beni e servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi, elementi oggettivi sono:

a) il radicamento costante nel territorio e il legame organico con la comunita' locale di appartenenza finalizzato alla costruzione di rapporti con i cittadini, con i gruppi sociali e con le istituzioni;

b) la partecipazione dei vari portatori di interessi nella base sociale e nel governo della cooperativa sociale;

c) la previsione puntuale nello statuto del servizio oggetto dell'affidamento o del conferimento;

d) la solidita' di bilancio dell'impresa;

e) il possesso degli standard funzionali previsti dalle normative nazionali e regionali di settore;

f) il rispetto delle norme contrattuali di settore;

g) la capacita' progettuale, organizzativa ed innovativa;

h) la qualificazione professionale degli operatori;

i) la valutazione comparata costi/qualita' desunta da corrispondenti servizi pubblici o privati.

3. Per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli di cui al comma 2, oltre agli elementi ivi previsti, e' elemento oggettivo il progetto di inserimento delle persone svantaggiate di cui all'Art. 3 che contiene:

a) gli elementi in grado di testimoniare l'organico radicamento territoriale del progetto stesso;

b) il numero delle persone svantaggiate impegnate;

c) la tipologia dello svantaggio in relazione alla prestazione lavorativa richiesta;

d) il ruolo e il profilo professionale di riferimento;

e) la presenza di piani individualizzati contenenti obiettivi a medio e lungo termine;

f) il numero e la qualifica delle eventuali figure di sostegno.

Art. 13.

Riserva di partecipazione alle procedure di aggiudicazione

1. Gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le societa' di capitali a partecipazione pubblica, qualora la maggioranza dei lavoratori interessati sia composta di persone svantaggiate o deboli di cui all'Art. 3, che in ragione della natura del loro svantaggio o della gravita' del loro disagio, non sono in grado di esercitare un'attivita' professionale in condizioni normali, possono riservare la partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici in relazione a singoli appalti o in considerazione dell'oggetto di determinati appalti, o riservarne l'esecuzione, nel contesto di programmi di lavoro protetti, a cooperative sociali che svolgono le attivita' di cui all'Art. 2, comma 1, lettera b), ovvero ad analoghi organismi aventi sede negli stati membri della comunita' europea.

2. Possono stipulare gli appalti riservati di cui al comma 1 le cooperative sociali iscritte all'albo e gli analoghi organismi aventi sede negli stati membri della comunita' europea, in possesso di requisiti equivalenti a quelli richiesti per l'iscrizione all'albo e

iscritti nelle liste regionali di cui all'Art. 5, comma 3, della legge n. 381/1991.

Art. 14.

Durata e corrispettivi

1. Al fine di garantire attraverso la continuita' del servizio un adeguato livello qualitativo delle attivita' e un efficace processo di programmazione, i contratti relativi alla fornitura di beni e servizi caratterizzati da prestazioni ricorrenti hanno, di norma, durata pluriennale.

2. La giunta regionale indica i criteri per la determinazione dei corrispettivi, dei prezzi e delle tariffe praticati dalle cooperative sociali; a tali fini la giunta regionale costituisce, anche in funzione di un'attivita' di vigilanza, presso la struttura regionale competente in materia di servizi sociali, un osservatorio regionale con il compito di curare la pubblicazione dei prezzi e delle tariffe praticate, quale riferimento per le pubbliche amministrazioni.

Art. 15.

Verifica dei contratti

1. Negli affidamenti dei servizi, nel conferimento della titolarita' degli stessi e nelle convenzioni ai sensi degli articoli 10 e 11 sono previste forme di valutazione e di verifica della qualita' delle prestazioni anche mediante il coinvolgimento diretto degli utenti e la promozione di indagini finalizzate a misurare il grado di soddisfazione dei bisogni.

2. La struttura regionale competente in materia ispettiva o in materia di servizi sociali e i comuni possono effettuare verifiche sui servizi oggetto di affidamento e di conferimento secondo le modalita' e nel rispetto della normativa regionale vigente e dei requisiti e degli standard di cui alla legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 «autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali».

Capo V

Interventi a sostegno della cooperazione sociale

Art. 16.

Contributi a favore di cooperative sociali

1. La Regione, in applicazione delle finalita' e dei principi della presente legge, concede annualmente alle cooperative sociali contributi per la promozione del settore e il sostegno di singole iniziative.

2. In particolare, gli interventi di sostegno sono finalizzati:

a) all'ammodernamento funzionale e produttivo mediante acquisto, costruzione, ristrutturazione e/o ampliamento di immobili e di beni strumentali direttamente impiegati ed attinenti all'attivita' svolta in coerenza con gli scopi statutari;

b) alle innovazioni tecnologiche nei cicli produttivi e nei servizi;

c) ai processi di riqualificazione tecnico-professionale del personale direttamente impiegato nell'attivita' propria della cooperativa sociale, anche in relazione a nuove disposizioni normative in materia di profili professionali, mediante appositi progetti formativi, da realizzare con enti ed organismi accreditati ai sensi della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22;

d) alla promozione commerciale, al supporto all'esportazione e al marketing;

e) all'attivazione di processi per l'avvio o il miglioramento

del sistema di qualita' nelle produzioni e nei servizi;

f) all'integrazione consortile ed all'associazione tra cooperative sociali per la realizzazione di adeguate strutture ed attrezzature di gestione e dei servizi in forma consortile;

g) alle iniziative di sostegno alla fase di avvio delle cooperative sociali;

h) alla concessione di mutui agevolati per programmi di investimento e sviluppo.

3. La Regione puo', altresì, concedere alle cooperative sociali agevolazioni fiscali su base regionale da determinarsi annualmente.

Art. 17.

Interventi a favore delle cooperative sociali di inserimento lavorativo

1. La Regione puo' sostenere le cooperative sociali che svolgono attivita' a favore delle nuove categorie di persone deboli di cui all'Art. 3, comma 2, con interventi contributivi corrispondenti al cinquanta per cento degli oneri previdenziali versati per i nuovi lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato.

2. Al fine di favorire la continuita' lavorativa dei cittadini per i quali sia venuta meno la situazione di svantaggio riconosciuta ai sensi dell'Art. 3, comma 1, la Regione puo' intervenire, per un massimo di due anni, con un contributo corrispondente al cinquanta per cento degli oneri previdenziali versati per detti lavoratori, da erogarsi alle cooperative sociali che li assumano con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

3. La giunta regionale costituisce l'Osservatorio regionale sulla cooperazione sociale di inserimento lavorativo ed emana le direttive di attuazione che ne regolano la composizione, i compiti e le risorse economiche atte a consentirne il funzionamento.

Art. 18.

Interventi a favore delle organizzazioni di rappresentanza

1. Al fine di sostenere e sviluppare l'attivita' progettuale delle organizzazioni regionali di rappresentanza del movimento della cooperazione sociale giuridicamente riconosciute in ambito nazionale operanti e con sede legale nel Veneto, sono annualmente concessi in loro favore contributi per specifici progetti.

Art. 19.

Interventi finanziari

1. Viene istituito presso la Regione un fondo per l'innovazione al fine di sostenere progetti presentati dalle cooperative sociali, di carattere sperimentale e innovativo di servizi o metodologie d'intervento che propongono nuove risposte ai bisogni sociali emergenti, soprattutto a favore delle categorie piu' svantaggiate della popolazione.

2. La Regione, ferma restando la disciplina prevista per le organizzazioni di volontariato, promuove la collaborazione con le fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 «Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'Art. 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'Art. 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461» con sede legale nel Veneto, al fine di prevedere la costituzione del fondo di cui al comma 1.

3. La Regione puo' altresì intervenire per favorire lo sviluppo

delle cooperative sociali, con i mezzi finanziari di cui all'Art. 13 della legge regionale 18 novembre 2005, n. 17 «Normativa sulla cooperazione nella Regione del Veneto».

4. La Regione, al fine di ampliare e migliorare il sistema delle garanzie e per rendere piu' agevole l'accesso al credito da parte delle cooperative sociali, sostiene l'attivita' dei consorzi fidi attraverso l'incremento del patrimonio sociale in relazione all'entita' degli incrementi dello stesso e alle garanzie prestate nell'ultimo anno, al fine di agevolare l'acquisizione di materie prime, la costituzione di nuove cooperative sociali, l'acquisto di attrezzature, lo sviluppo di servizi inter-cooperativi.

5. La giunta regionale e' autorizzata a stipulare convenzioni con i consorzi fidi, oltre che con istituti di credito bancario, per l'erogazione di contributi finalizzati a sostenere le cooperative sociali mediante interventi:

a) per l'abbattimento dei tassi di interesse ordinari nel credito di esercizio;

b) per agevolare l'accesso al credito a breve e medio termine;

c) per garanzie su depositi cauzionale e/o fidejussioni bancarie o assicurative richiesti da enti pubblici o soggetti privati per la partecipazione a gare d'appalto o comunque per l'affidamento di servizi.

6. La giunta regionale, sentita la commissione regionale della cooperazione sociale di cui all'Art. 21, definisce entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge i criteri e le disposizioni di attuazione del presente articolo.

Art. 20.

Disposizioni attuative degli interventi

1. Possono usufruire dei contributi previsti dagli articoli 16, 17, le cooperative sociali che risultano regolarmente iscritte all'albo e che hanno realizzato nel triennio precedente la domanda di finanziamento almeno il 50,1 per cento del fatturato medio nel territorio regionale.

2. I contributi possono essere assegnati anche a beneficiari che usufruiscono di altri contributi nazionali, regionali e locali, purché riferiti a tipologie di spesa diverse da quelle previste dalla presente legge.

3. La giunta regionale può disporre ispezioni amministrative e contabili presso i soggetti beneficiari per la verifica della corretta destinazione dei fondi e può revocare o chiedere la restituzione dei contributi già erogati, nel caso in cui la loro utilizzazione risulti non conforme alle norme della presente legge.

4. La giunta regionale, sentita la commissione regionale della cooperazione sociale di cui all'Art. 21, emana le direttive di attuazione delle disposizioni di cui al presente capo, fissando le modalità e le procedure per la concessione dei contributi ed individuando le priorità tra gli interventi di promozione, nonché la ripartizione percentuale dei fondi a disposizione e la determinazione dei criteri di assegnazione.

Capo VI

Commissione regionale della cooperazione sociale

Art. 21.

Commissione regionale della cooperazione sociale

1. E' istituita la commissione regionale della cooperazione sociale della quale fanno parte:

a) l'assessore regionale alle politiche sociali, che la

presiede, o un suo delegato;

b) il dirigente della struttura regionale competente in materia di servizi sociali o un suo delegato;

c) il direttore dell'ufficio regionale del ministero del lavoro o un suo delegato;

d) quattro rappresentanti, e i rispettivi sostituti in caso di impedimento, designati dalle associazioni di cooperative sociali maggiormente rappresentative in ambito regionale;

e) un rappresentante dell'associazione nazionale comuni italiani (ANCI).

2. alle sedute possono partecipare, su invito del presidente, dirigenti delle strutture regionali competenti in ambito socio-sanitario, di lavoro e di formazione professionale, altri esperti nelle materie all'esame della commissione e dirigenti di strutture statali competenti in materia di cooperazione.

3. La segreteria della commissione e' assicurata da un funzionario della struttura regionale competente in materia di servizi sociali.

Art. 22.

Funzionamento della commissione regionale della cooperazione sociale

1. La giunta regionale, entro novanta giorni dal suo insediamento, provvede alla costituzione della commissione regionale della cooperazione sociale.

2. I componenti della commissione possono essere riconfermati e restano in carica per l'intera durata della legislatura e fino alla costituzione della nuova commissione.

3. Le sedute della commissione sono valide con la presenza di almeno la meta' piu' uno dei componenti; le deliberazioni si assumono a maggioranza dei presenti e, in caso di parita' dei voti, prevale il voto del presidente.

4. La partecipazione alle sedute e' gratuita; e' ammesso il rimborso delle sole spese sostenute, ai sensi dell'Art. 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 «Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione» e successive modificazioni.

Art. 23.

Compiti della commissione regionale della cooperazione sociale

1. La commissione regionale della cooperazione sociale e' organo consultivo della giunta regionale e provvede, tra l'altro, ad esprimere parere:

a) sui provvedimenti programmatici nei settori di intervento delle cooperative sociali;

b) sulle domande di iscrizione all'albo, sulla rispondenza dell'attivita' della cooperativa sociale alle finalita' previste dall'Art. 1 e sul mantenimento dei requisiti;

c) sui provvedimenti di cancellazione dall'albo;

d) sui ricorsi al presidente della giunta regionale di cui all'Art. 7;

e) sulle deliberazioni della giunta regionale in materia di cooperazione sociale;

f) sulle linee di intervento e sul riparto dei contributi regionali di cui al capo V;

g) su ogni altra questione in materia di cooperazione sociale, ove richiesto dagli organi regionali.

2. La commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla richiesta; trascorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere.

3. La commissione annualmente presenta una relazione

sull'attivit  svolta alla giunta regionale che la trasmette al consiglio regionale.

Capo VII
Disposizioni finali

Art. 24.
Norma finanziaria

1. Alle spese d'investimento derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificate in euro 700.000,00 per ciascuno degli esercizi 2006, 2007 e 2008, si provvede per euro 630.000,00 mediante prelevamento delle risorse allocate sull'UPB U0185 «Fondo speciale per le spese correnti», partita n. 9 e per euro 70.000,00 mediante prelevamento delle risorse allocate sull'UPB U0161 «Interventi di sostegno al terzo settore» del bilancio di previsione 2006 e pluriennale 2006-2008; contestualmente lo stanziamento dell'UPB U0163 «Interventi strutturali a favore del terzo settore» viene incrementato di euro 700.000,00 per competenza e cassa nell'esercizio 2006 e per sola competenza nei due esercizi successivi.

2. Alle spese correnti derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificate in euro 500.000,00 per ciascuno degli esercizi 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante utilizzo delle risorse gi  allocate sull'UPB U0161 «Interventi di sostegno al terzo settore» del bilancio di previsione 2006 e pluriennale 2006-2008.

Art. 25.
Abrogazione e norme transitorie

1. La legge regionale 5 luglio 1994, n. 24 «Norme in materia di cooperazione sociale» e' abrogata.

2. Nelle more dell'approvazione dei provvedimenti della giunta regionale di cui agli articoli 5, 6, 10, 11, e 14, continuano ad applicarsi le relative norme della legge regionale 5 luglio 1994, n. 24.

3. Fino all'istituzione dell'albo di cui all'Art. 5 continuano a trovare applicazione le disposizioni relative all'albo regionale delle cooperative sociali istituito ai sensi dell'Art. 5 della legge regionale del 5 luglio 1994, n. 24.

4. In fase di prima applicazione la commissione regionale della cooperazione sociale di cui all'Art. 21 viene costituita entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge regionale e fino alla sua costituzione continuano a trovare applicazione le disposizioni relative commissione consultiva regionale sulla cooperazione sociale istituita ai sensi dell'Art. 17 della legge regionale del 5 luglio 1994, n. 24.

Art. 26.
Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge e' dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione del Veneto.

La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 3 novembre 2006

GALAN